

**CONVENZIONE PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO E TIROCINI DI MASTER E CORSI DI
PERFEZIONAMENTO DI AREA MEDICO-SANITARIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO**

TRA

Il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università degli Studi di Torino, rappresentato nella persona del Direttore Prof. Stefano Geuna, nato a Torino il 25 settembre 1965, per la carica domiciliato presso la sede del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche presso il Polo Universitario S. Luigi Gonzaga, in Regione Gonzole10, 10043 Orbassano (TO), C.F.: 80088230018, d'ora in poi denominato "soggetto promotore";

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE del Verbano Cusio Ossola ASL VCO, con sede legale in Omegna (VB) Via Mazzini, n. 117 P.IVA/C. F. : 00634880033, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale, dott. Angelo Penna nato a Biella (BI) il 18 novembre 1962, Domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale della stessa Azienda.

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- la Corte Costituzionale, con sentenza 11 – 19 dicembre 2012, n. 287 (in G.U. la s.s.27/12/2012, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011"
- le università promuovono tirocini curriculare da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte; si conviene quanto segue:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "il soggetto promotore" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curriculare in favore di studenti e studentesse di corsi di master di I e di II livello e di Corsi di Perfezionamento;

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 2- Finalità e contenuti dello stage/tirocinio formativo

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al

termine del periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un supervisore aziendale di stage/tirocinio formativo, indicato dal soggetto ospitante tra coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità organizzativa/clinica nel settore di inserimento dello/della stagista.

L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio avverrà tramite la formalizzazione ed approvazione del progetto formativo (all.1), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i. predisposto per ciascun tirocinante inserito nell'azienda ospitante. Tale progetto contiene:

- il nominativo del/della tirocinante;
- la denominazione del Master/CORSO di Perfezionamento a cui il/la tirocinante è iscritto/a, con riferimento all'a.a.. di istituzione e/o attivazione;
- i nominativi del tutor accademico e del supervisore aziendale di tirocinio/tutor aziendale;
- l'obiettivo del tirocinio, eventuali variazioni con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- il testo di eventuali accordi conclusi in ordine all'organizzazione delle attività teoriche e di tirocinio
- le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- ogni altra indicazione che le parti ritengono utile inserire, tenendo presente che, in ogni caso, dette indicazioni dovranno rispettare quanto previsto dalla presente convenzione e dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3- Permanenza in azienda dello/della stagista

Nel/i periodo/i di permanenza degli studenti, il soggetto ospitante garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

Il soggetto ospitante mette inoltre a disposizione degli studenti competenze specifiche tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi di fine corso studi (ove previsto);
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio (ove previsto);
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche (ove previsto);
- all'organizzazione di tirocinio, di visite studenti e gruppi di studenti (ove previsto)

Durante lo svolgimento del tirocinio il/la tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi clinico/assistenziali, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio formativo ha la durata stabilita, per ciascun studente/studentessa, nel relativo progetto formativo (allegato 1) e si svolgerà secondo un calendario stabilito dai Competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività specifiche dell'azienda ospitante.

L'orario di svolgimento del tirocinio è concordato fra l'ente promotore il supervisore aziendale di tirocinio/tutor aziendale in maniera da armonizzarlo con gli orari praticati dall'Azienda, compatibilmente con le particolari esigenze eventualmente sussistenti per entrambe le parti.

Compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto, il/la tirocinante sarà tenuto/a inoltre a rispettare i regolamenti interni del soggetto ospitante, nonché le norme di comportamento e le regole elementari di proficua convivenza.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti/le studentesse non possono essere adibiti/e a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a ciò il soggetto ospitante si impegna a non richiedere ai/alle tirocinanti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

La durata massima del tirocinio formativo non potrà comunque superare i limiti previsti dal D.M. n.

Art. 4- Sospensione o interruzione dello stage/tirocinio formativo

Il/la tirocinante è tenuto/a a cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo/la riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro.

Qualora si verificassero, da parte del/della tirocinante, comportamenti o episodi di particolare gravità, lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante quest'ultimo potrà chiedere in qualsiasi momento al Comitato Scientifico del Master o al Comitato di Coordinamento del Corso di Perfezionamento la sospensione o l'allontanamento definitivo dello/della studente/studentessa con l'interruzione dello svolgimento del tirocinio.

Il soggetto promotore potrà a sua volta interrompere il tirocinio qualora la collocazione non risultasse adeguata e coerente con gli obiettivi indicati nel progetto formativo.

L'interruzione del tirocinio da parte di una delle due parti dovrà comunque essere comunicata tramite lettera anche a mezzo mail all'altra parte. La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso.

La presenza del/della tirocinante presso l'azienda e le attività svolte durante il tirocinio dovranno essere certificate attraverso la firma delle schede di tirocinio sia da parte del tirocinante, sia del supervisore aziendale di tirocinio/tutor aziendale.

Il recesso della Convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli processi formativi.

Art. 5- Collaborazioni

Il soggetto promotore potrà richiedere al soggetto ospitante, che fin d'ora autorizza, che al personale della stessa dipendente possa essere conferito incarico di insegnamento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 6- Assicurazioni

Il soggetto promotore assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal/dalla tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 7- Adempimenti informative

Il soggetto promotore non ha l'obbligo a comunicare alle Direzioni Provinciali del Lavoro l'avvio dello stage/tirocinio formativo.

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di comunicare l'inizio delle attività di tirocinio al Centro per l'impiego territorialmente competente (legge Finanziaria in vigore dal 1° gennaio 2007, commi 1180 e 1181 dell'articolo unico) in funzione della nota esplicativa del 4 gennaio 2007 aggiornata al 23 gennaio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che specifica che l'attività non rientra nell'obbligo di comunicazione trattandosi di stage/tirocinio formativo esclusivamente formativo e non finalizzato all'assunzione.

Art. 8- Valutazione finale sullo svolgimento dello stage/ formativo

Il soggetto ospitante si impegna a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) ed eventualmente a trasmettere al soggetto promotore la valutazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor accademico se previsto e/o dal supervisore aziendale di tirocinio/tutor aziendale.

I docenti del Master e del Corso di Perfezionamento possono chiedere e ottenere elementi di apprezzamento dell'attività svolta dal tirocinante.

Al termine del periodo di tirocinio, il Soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza, che potrà essere fatta valere ai sensi di legge.

Art. 9- Sicurezza

L'Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli studenti per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. del 9/04/2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). In riferimento all'attività che lo studente in tirocinio svolgerà presso l'Azienda le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall'Università degli Studi di Torino, la struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs. n. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

A tal riferimento l'Azienda si impegna a formare ed informare ogni studente circa l'eventuale rischio specifico, i regolamenti aziendali, la legislazione antifortunistica e quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. del 9/04/2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Nel corso delle attività, e comunque durante la permanenza nell'Azienda, lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole prescrizioni sopra indicate.

Art. 10- Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda, in riferimento agli studenti in tirocinio, si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. L'Azienda manleva l'Università in caso di responsabilità amministrativa e civile derivante

da trattamenti di dati non conformi alla normativa. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda in relazione all'attività di tirocinio si impegna a designare gli studenti quali incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

Gli studenti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, anche in ossequio alle disposizioni del vigente Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 11- Prevenzione antifortunistica

Il soggetto ospitante garantisce al/alla tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antifortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il/la tirocinante è tenuto/a a utilizzarli e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire al/alla tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il soggetto promotore.

Il soggetto ospitante si impegna infine a segnalare tempestivamente all'Università – Centro di Igiene e Sicurezza a Tutela della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro in qualità di soggetto promotore qualsiasi

incidente possa accadere al/alla tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza.

Art. 12- Dichiarazione del/della tirocinante

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun/a tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo, con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni del tutor accademico e del supervisore aziendale di tirocinio formativo e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante oltre a quanto indicato nella presente convenzione;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio formativo per quanto attiene a processi clinico/assistenziali e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio formativo;
- comunicare tempestivamente l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al tutor accademico e al supervisore aziendale.

Art. 13- Borse di studio e lavoro, agevolazioni, ecc.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per il soggetto promotore obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 14- Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino

Art. 15 Imposta di bollo e registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente, l'imposta di bollo se dovuta è a carico di ciascun ente per le copie di propria competenza.

L'imposta di bollo verrà assolta in maniera virtuale come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n° 5062/2016 del 16/02/2016

Art. 16 – Norme Finali

La presente convenzione avrà durata quadriennale a partire dalla sottoscrizione dell'ultimo soggetto e potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa dalle parti interessate.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241

Firma per il soggetto promotore

Torino, / /

Firma per il soggetto ospitante

Omegna, / /